



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2013/0117(COD)

24.7.2013

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. [PD], (UE) n. [HZ] e (UE) n. [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014 (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Albert Deß

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 5 |
| RELAZIONE | 32 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. [PD], (UE) n. [HZ] e (UE) n. [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014

(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0226),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0104/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 giugno 2013²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0000/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Considerando che, nella sua comunicazione del 12 dicembre 2012 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM (2012) 746 final), la Commissione si impegna a proseguire gli sforzi per eliminare gli oneri superflui della regolamentazione; che è importante garantire il monitoraggio periodico e la riduzione degli oneri amministrativi nel settore agricolo; che il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere informati dei progressi compiuti in questo contesto;

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Allo scopo di garantire la certezza del diritto durante la fase di transizione, occorre prevedere che le spese sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure connesse alle superfici e agli animali possano beneficiare di un contributo del FEASR nel corso del nuovo periodo di programmazione ***allorché restano da effettuare dei pagamenti.*** Ai fini di una corretta gestione finanziaria e di un'efficace attuazione del programma, è opportuno che tali spese siano chiaramente definite nei programmi di sviluppo rurale e nell'insieme dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. Onde evitare

(3) Allo scopo di garantire la certezza del diritto durante la fase di transizione, occorre prevedere che le spese sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure connesse alle superfici e agli animali, ***così come agli investimenti,*** possano beneficiare di un contributo del FEASR nel corso del nuovo periodo di programmazione. Ai fini di una corretta gestione finanziaria e di un'efficace attuazione del programma, è opportuno che tali spese siano chiaramente definite nei programmi di sviluppo rurale e nell'insieme dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. Onde evitare

un'inutile complessità della gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale nel corso del nuovo periodo di programmazione, è necessario prevedere che i tassi di cofinanziamento del nuovo periodo di programmazione siano applicati alle spese transitorie.

un'inutile complessità della gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale nel corso del nuovo periodo di programmazione, è necessario prevedere che i tassi di cofinanziamento del nuovo periodo di programmazione siano applicati alle spese transitorie.

Or. de

Motivazione

Le misure di investimento per l'ammodernamento delle aziende agricole dovrebbero essere ammissibili al finanziamento anche durante la fase di transizione. Per sostenere le zone rurali occorre garantire continuità durante la transizione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Per consentire agli Stati membri di rispondere alle esigenze del loro settore agricolo o di rafforzare la propria politica di sviluppo rurale in modo più flessibile, è opportuno offrire loro la possibilità di trasferire fondi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti al sostegno assegnato allo sviluppo rurale ***e dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai loro massimali di pagamenti diretti***. Allo stesso tempo, occorre consentire agli Stati membri il cui il livello di sostegno diretto permane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione di trasferire fondi supplementari dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate, entro certi limiti, ***una sola volta e*** per l'intero periodo degli esercizi 2015-2020.

Emendamento

Per consentire agli Stati membri di rispondere alle esigenze del loro settore agricolo o di rafforzare la propria politica di sviluppo rurale in modo più flessibile, è opportuno offrire loro la possibilità di trasferire fondi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti al sostegno assegnato allo sviluppo rurale. Allo stesso tempo, occorre consentire agli Stati membri il cui il livello di sostegno diretto permane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione di trasferire fondi supplementari dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate, entro certi limiti, per l'intero periodo degli esercizi 2015-2020, ***prevedendo la possibilità di effettuare una revisione nel 2017.***

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -1

Riduzione degli oneri amministrativi

La Commissione evita qualsiasi onere amministrativo addizionale, superfluo e sproporzionato nell'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. [PD], (UE) n. [HZ] e (UE) n. [OCM]. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sforzi volti a ridurre gli oneri amministrativi.

Or. de

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 94 del regolamento (UE) n. [...] [SR], relativamente alle misure di cui all'articolo **36, lettera a), punti i) - v), e lettera b), punti iv) e v)**, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono continuare ad assumere nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nel 2014 conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base al regolamento (CE) n. 1698/2005, anche dopo l'esaurimento delle risorse

In deroga all'articolo 94 del regolamento (UE) n. [...] [SR], relativamente alle misure di cui all'articolo **20, lettera b), punti i), iii), iv) e v)**, **così come agli articoli 36, 52 e 63** del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono continuare ad assumere nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nel 2014 conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base al regolamento (CE) n. 1698/2005, anche

finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, fino all'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, fino all'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Le misure di investimento per l'ammodernamento delle aziende agricole dovrebbero poter essere ammissibili al finanziamento anche durante la fase di transizione. Per sostenere le zone rurali occorre garantire continuità durante la transizione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [SR], le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, assunti nell'ambito delle misure di cui all'articolo 36, **lettera a), punti i) - v), e lettera b), punti iv) e v)**, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del suddetto regolamento relativamente al premio annuo, sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti:

- a) per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 è già esaurita; e
- b) per i pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2015.

Emendamento

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [SR], le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, assunti nell'ambito delle misure di cui all'articolo **20, lettera b), punti i), iii), iv) e v)**, **così come agli articoli 36, 52 e 63** del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del suddetto regolamento relativamente al premio annuo, sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti:

- a) per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 è già esaurita; e
- b) per i pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2015 **relativi agli impegni assunti a norma dell'articolo 36.**

Motivazione

Le misure di investimento per l'ammodernamento delle aziende agricole dovrebbero poter essere ammissibili al finanziamento anche durante la fase di transizione. Per sostenere le zone rurali occorre garantire continuità durante la transizione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatto salvo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. [HZ] del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 e 68 del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell'allegato VIII del presente regolamento. Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all'allegato VIII, gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l'anno civile 2014.

Emendamento

3. Fatto salvo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. [HZ] del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 e 68 del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell'allegato VIII del presente regolamento, ***previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2015, conformemente all'allegato VIII bis del presente regolamento.*** Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all'allegato VIII, gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l'anno civile 2014, ***previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2015, conformemente all'allegato VIII bis del presente regolamento.***

Or. de

Motivazione

Inclusione di una norma in base alla quale gli Stati membri che attualmente trasferiscono le risorse non utilizzate dal primo al secondo pilastro possono mantenere questa prassi anche nel 2014.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Capo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al titolo III, si aggiunge il seguente capo 5 bis dopo l'articolo 72:

"CAPO 5 bis

PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

Articolo 72 bis

Disposizioni generali

1. Entro il ... gli Stati membri possono decidere di concedere un premio, per il 2014, agli agricoltori che abbiano diritto a un sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico conformemente al capo 1 e/o al capo 2, sezione 1, del presente titolo o nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V.*

Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive decisioni entro la data di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il premio di cui al presente capitolo a livello regionale.

3. Il pagamento previsto al paragrafo 1 è concesso esclusivamente agli agricoltori che nel 2014 attivano i diritti all'aiuto o ricevono pagamenti nell'ambito del pagamento unico per superficie.

4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65% del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali diritti all'aiuto o ettari non può essere superiore a 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato XII bis se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato.

Purché siano rispettati i massimali di cui al primo comma, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto comma che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

Gli Stati membri stabiliscono il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al primo comma in base ai massimali nazionali indicati all'allegato VIII per l'anno civile 2014 e al numero degli ettari ammissibili notificati nel 2014 a norma dell'articolo 35 o in virtù del regime di pagamento unico per superficie.

Gli Stati membri fissano il pagamento medio regionale per ettaro di cui al primo comma in base a criteri obiettivi.

5. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dal 19 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Articolo 72 ter

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto al presente capitolo, gli Stati membri possono utilizzare fino al 30% del massimale nazionale per l'anno civile 2014 di cui all'allegato VIII.

2. In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 141 bis, i corrispondenti massimali per tale pagamento e adegua i massimali a norma dell'allegato VIII".

*** GU – Si prega di inserire la data: tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Or. de

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 9

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata nel suddetto comma.

Emendamento

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata nel suddetto comma. ***Nella decisione è indicata la percentuale di cui al primo comma, che può variare da un anno civile all'altro.***

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 9

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è la stessa per gli anni di cui al primo comma.

soppresso

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 9

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ibis. Entro il 1° agosto 2017, gli Stati membri possono decidere di rivedere le loro decisioni di cui al presente articolo, con effetto a decorrere dall'anno successivo.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 9

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 bis – paragrafo 2 – comma 1

2. **[Gli Stati membri] che non ricorrono alla possibilità di cui al paragrafo 1, [possono decidere, entro il ..., di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [PD] fino al [15]% dell'importo assegnato al sostegno a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 come prevede il regolamento (UE) n. [...] [SR]].** La Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti, una percentuale **[supplementare]** pari al [10%] dell'importo stanziato nell'ambito dello sviluppo rurale. Pertanto, l'importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

2. Entro il ...* la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti, una percentuale **fino** al [10%] dell'importo stanziato nell'ambito dello sviluppo rurale. Pertanto, l'importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

* GU – Si prega di inserire la data **sette giorni** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

* GU – Si prega di inserire la data: **tre mesi** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 9

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata nel suddetto comma.

Emendamento

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata nel suddetto comma. ***Nella decisione è indicata la percentuale di cui al primo comma, che può variare da un anno civile all'altro.***

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 9

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è la stessa per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 9

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2bis. Entro il 1° agosto 2017, gli Stati membri possono decidere di rivedere le

*loro decisioni di cui al presente articolo,
con effetto a decorrere dall'anno
successivo.*

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9bis. È aggiunto il seguente articolo 136 ter:

"Articolo 136 ter

Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 136, hanno deciso di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio 2011, un importo per il sostegno comunitario nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, continuano a rendere disponibili per l'esercizio 2015 gli importi di cui all'allegato VIII bis per il sostegno comunitario nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR."

Or. de

Motivazione

Inclusione di una norma in base alla quale gli Stati membri che attualmente trasferiscono le risorse non utilizzate dal primo al secondo pilastro possono mantenere questa prassi anche nel 2014.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2

Regolamento UE n. [...] [PD]

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata al suddetto comma.

Emendamento

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata al suddetto comma. ***Nella decisione è indicata la percentuale di cui al primo comma, che può variare da un anno civile all'altro.***

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2

Regolamento UE n. [...] [PD]

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è identica per gli anni di cui al primo comma.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2

Regolamento (UE) n. [...] [PD]

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. *[Gli Stati membri] che non ricorrono alla possibilità prevista al paragrafo 1, [possono decidere, entro il ..., di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti nell'ambito del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento, fino al [15]% dell'importo stanziato a favore delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel corso del periodo 2015-2020, a norma del regolamento (UE) n. [...] [SR].* La Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti, una percentuale *[supplementare] pari* al [10%] dell'importo stanziato nell'ambito dello sviluppo rurale. Pertanto, l'importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

* GU – Si prega di inserire la data *sette giorni* dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Entro il ...* la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti, una percentuale *fino* al [10%] dell'importo stanziato nell'ambito dello sviluppo rurale. Pertanto, l'importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

* GU – Si prega di inserire la data: *tre mesi* dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2

Regolamento (UE) n. [...] [PD]

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro e non oltre la data di cui al suddetto comma.

Emendamento

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro e non oltre la data di cui al suddetto comma.
Nella decisione è indicata la percentuale di cui al primo comma, che può variare da un anno civile all'altro.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2

Regolamento (UE) n. [...] [PD]

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è identica per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2

Regolamento UE n. [...] [PD]

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2bis. Entro il 1° agosto 2017, gli Stati membri possono decidere di rivedere le loro decisioni di cui al presente articolo, con effetto a decorrere dall'anno successivo.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 4

Regolamento UE n. [...] [PD]

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

(4) All'articolo 59, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(4) All'articolo 59, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, ***l'articolo 18, paragrafo 2***, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, ***l'articolo 28 bis, paragrafo 1***, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 si applicano invece soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016."

Or. de

Motivazione

L'ecologizzazione ("greening") dei pagamenti diretti dovrebbe entrare in vigore nel 2016 per consentire un anticipo dei programmi di sviluppo rurale. Dato il nuovo orientamento della PAC, gli Stati membri necessitano di tempo sufficiente per assicurare una transizione fluida, al fine di evitare eventuali duplicazioni dei pagamenti attraverso l'ecologizzazione e garantire l'ammissibilità, ad esempio, di elementi paesaggistici, oltre che per decidere nuovi programmi per le zone rurali. Occorre pertanto garantire che l'ecologizzazione si applichi simultaneamente e omogeneamente in tutti gli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento UE n. [...] [HZ]

Articolo 114 bis

Testo della Commissione

Emendamento

È inserito il seguente articolo 114 bis:

"Articolo 114 bis

Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012

In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012 e all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per il 2014 non deve includere la conferma della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti."

Or. de

Motivazione

Le modalità di esecuzione e gli orientamenti necessari, in base al regolamento finanziario, per la verifica della legittimità e della regolarità non saranno disponibili prima dell'inizio del 2014. Pertanto, essi non potranno trovare applicazione nell'anno di domanda 2013 (esercizio finanziario dell'UE 2014).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 7

Regolamento (UE) n. [...] [HZ]

Articolo 115

Testo della Commissione

"Articolo 115

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, *ad eccezione*:

- a) *degli* articoli 7, 8 e 9, *che* si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- b) *degli* articoli 18, 42, 43 e 45, *che* si applicano *a decorrere dal 16 ottobre 2013* per quanto riguarda le spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- c) *del* titolo III, *del* titolo V, capo II, e *del* titolo VI, *che* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

Emendamento

"Articolo 115

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- a) *gli* articoli 7, 8, 16, 24 bis e 25 si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- b) *fatto salvo l'articolo 114 bis*, *gli* articoli 9, 18, 42 e 45 si applicano per quanto riguarda le spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;
- c) *l'articolo 54*, *il* titolo III, *il* titolo V, capo II, e *il* titolo VI si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- d) *Il titolo VII, capo IV, si applica per quanto riguarda i pagamenti effettuati a partire dall'esercizio 2014.*"

Or. de

Motivazione

Le misure di investimento per l'ammodernamento delle aziende agricole dovrebbero essere ammissibili al finanziamento anche durante la fase di transizione. Per sostenere le zone rurali occorre garantire continuità durante la transizione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9

Regolamento UE n. [...] [SR]

Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) **La Commissione procede, mediante atto di esecuzione, a una** ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 **e tenuto conto dei trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, paragrafo 136 bis, paragrafo 2, (CE) n. 73/2009 del Consiglio***.

Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione prende in considerazione:

a) criteri obiettivi connessi alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4; e

b) i risultati passati.

Emendamento

(4) **La** ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2, **figura nell'allegato I bis**.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 9

Regolamento UE n. [...] [SR]

Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) **Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto di esecuzione di cui al medesimo paragrafo include altresì** i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 **e** dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [PD] e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda l'anno civile 2013.

Emendamento

(5) **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90, che modifichino l'allegato I bis, ove necessario, al fine di includere** i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, **così come** dell'articolo 7, paragrafo 2, **e dell'articolo 14** del regolamento (UE) n. [PD] e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda l'anno

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 28**Proposta di regolamento****Articolo 9 – punto 1 bis (nuovo)**

Regolamento UE n. [...] [SR]

Allegato 1 bis (nuovo)

Emendamento

Nel regolamento (UE) n. [...] [SR] è aggiunto il seguente allegato I bis:

ALLEGATO I BIS

Dotazioni nazionali di cui all'articolo 64

(mio EUR)

| | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i>Belgio</i> | <i>73 838</i> <i>73 838</i> | <i>73 838</i> | <i>73 838</i> | <i>73 838</i> | <i>73 838</i> | <i>73 838</i> | |
| <i>Bulgaria</i> | <i>400 215</i> <i>400 215</i> | <i>400 215</i> | <i>400 215</i> | <i>400 215</i> | <i>400 215</i> | <i>400 215</i> | |
| <i>Repubblica ceca</i> | <i>432 820</i> <i>432 820</i> | <i>432 820</i> <i>432 820</i> | <i>432 820</i> | <i>432 820</i> | <i>432 820</i> | <i>432 820</i> | |
| <i>Danimarca</i> | <i>87 536</i> <i>87 536</i> | <i>87 536</i> | <i>87 536</i> | <i>87 536</i> | <i>87 536</i> | <i>87 536</i> | |
| <i>Germania</i> | <i>1 355 922</i> <i>1 355 922</i> | <i>1 355 922</i> | <i>1 355 922</i> | <i>1 355 922</i> | <i>1 355 922</i> | <i>1 355 922</i> | |
| <i>Estonia</i> | <i>109 623</i> <i>109 623</i> | <i>109 623</i> | <i>109 623</i> | <i>109 623</i> | <i>109 623</i> | <i>109 623</i> | |
| <i>Irlanda</i> | <i>377 842</i> <i>377 842</i> | <i>377 842</i> | <i>377 842</i> | <i>377 842</i> | <i>377 842</i> | <i>377 842</i> | |
| <i>Grecia</i> | <i>595 667</i> <i>595 667</i> | <i>595 667</i> | <i>595 667</i> | <i>595 667</i> | <i>595 667</i> | <i>595 667</i> | |
| <i>Spagna</i> | <i>1 219 781</i> | <i>1 219 781</i> | <i>1 219 781</i> | <i>1 219 781</i> | <i>1 219 781</i> | <i>1 219 781</i> | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 219 781 | | | | | |
| Francia | 1 148 806 1 148 806 | 1 148 806 |
| Italia | 1 361 055 1 361 055 | 1 361 055 |
| Cipro | 24 926 24 926 | 24 926 | 24 926 | 24 926 | 24 926 | 24 926 |
| Lettonia | 159 703 159 703 | 159 703 | 159 703 | 159 703 | 159 703 | 159 703 |
| Lituania | 267 461 267 461 | 267 461 | 267 461 | 267 461 | 267 461 | 267 461 |
| Lussemburgo | 14 383 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 |
| Ungheria | 584 679 584 679 | 584 679 | 584 679 | 584 679 | 584 679 | 584 679 |
| Malta | 11 762 11 762 | 11 762 | 11 762 | 11 762 | 11 762 | 11 762 |
| Paesi Bassi | 89 850 89 850 | 89 850 | 89 850 | 89 850 | 89 850 | 89 850 |
| Austria | 609 744 609 744 | 609 744 | 609 744 | 609 744 | 609 744 | 609 744 |
| Polonia | 2 029 504 2 029 504 | 2 029 504 |
| Portogallo | 614 811 614 811 | 614 811 | 614 811 | 614 811 | 614 811 | 614 811 |
| Romania | 1 435 645 1 435 645 | 1 435 645 |
| Slovenia | 138 743 138 743 | 138 743 | 138 743 | 138 743 | 138 743 | 138 743 |
| Slovacchia | 302 467 302 467 | 302 467 | 302 467 | 302 467 | 302 467 | 302 467 |
| Finlandia | 326 416 326 416 | 326 416 | 326 416 | 326 416 | 326 416 | 326 416 |
| Svezia | 291 736 291 736 | 291 736 | 291 736 | 291 736 | 291 736 | 291 736 |
| Regno Unito | 362 465 | 362 465 | 362 465 | 362 465 | 362 465 | 362 465 |

Motivazione

Adeguamento del testo al mandato negoziale del Parlamento europeo relativo al regolamento concernente i pagamenti diretti (decisione del 13 marzo 2013).

Emendamento 29**Proposta di regolamento
Allegato I – Titolo***Testo della Commissione*

Tavola di concordanza degli articoli relativi alle misure *connesse agli animali ed alle superfici* nel corso dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Emendamento

Tavola di concordanza degli articoli relativi alle misure nel corso dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Motivazione

La tavola di concordanza dovrebbe contenere anche le misure di investimento.

Emendamento 30**Proposta di regolamento
Allegato I – riga da -1 a -1 quater (nuove)
Emendamento**

| | |
|--|--|
| Regolamento (CE) n. 1698/2005 | Regolamento (UE) n. [...] [SR] |
| <i>Articolo 20, lettera b), punto i) – Ammodernamento delle aziende agricole</i> | <i>Articolo 18 – Investimenti in immobilizzazioni materiali</i> |
| <i>Articolo 20, lettera b), punto iii) – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali</i> | <i>Articolo 18 – Investimenti in immobilizzazioni materiali e articolo 27 – Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste</i> |

| | |
|--|--|
| <i>Articolo 20, lettera b), punto iv – cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale</i> | <i>Articolo 36 – Cooperazione</i> |
| <i>Articolo 20, lettera b), punto v – Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura</i> | <i>Articolo 18 – Investimenti in immobilizzazioni materiali e articolo 27 – Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste</i> |

Or. de

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato II – alinea

Regolamento (CE) n. 73/2009

Allegati II – III – VIII

Testo della Commissione

Gli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati come segue:

Emendamento

Gli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati come segue **e sono aggiunti i nuovi allegati VIII e XII bis:**

Or. de

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

2. L'allegato III è modificato come segue:

a) La rubrica «Protezione e gestione delle risorse idriche» è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| «Protezione e gestione delle risorse idriche: | – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | d'acqua(1) |
| | – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione |
| Proteggere <i>le</i> acque dall'inquinamento <i>e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche</i> | Le misure stabilite nell'appendice |

(¹) Nota: le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti relativi alle condizioni di applicazione di fertilizzanti nelle vicinanze dei corsi d'acqua, di cui al punto A.4 dell'allegato II della direttiva 91/676/CEE, da applicare conformemente ai programmi d'azione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.»

Emendamento

2. L'allegato III è modificato come segue:

a) La rubrica «Protezione e gestione delle risorse idriche» è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| «Protezione e gestione delle risorse idriche: | – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua(1) |
| | – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione |
| Protezione <i>delle</i> acque <i>sotterranee</i> dall'inquinamento: | Le misure stabilite nell'appendice, <i>laddove siano tipicamente rilevanti per le pratiche agricole (2)</i> |

(¹) Nota: le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti relativi alle condizioni di applicazione di fertilizzanti nelle vicinanze dei corsi d'acqua, di cui al punto A.4 dell'allegato II della direttiva 91/676/CEE, da applicare conformemente ai programmi d'azione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.»

(2) *La norma BCAA non riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nell'ambito delle buone pratiche del settore.*

Or. de

Motivazione

La formulazione della norma per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) relativa alla protezione delle acque sotterranee è molto ampia nella proposta della Commissione e questo potrebbe determinare indebite restrizioni anche per le pratiche agricole ordinarie. Occorre pertanto chiarire esplicitamente che:

- la norma si riferisce alla protezione delle acque sotterranee (non è estensibile alle acque di superficie),*
- vanno definite soltanto le misure di rilievo per le pratiche agricole tipiche e*
- il corretto utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci continua a essere consentito.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Allegato VIII bis (nuovo)

Emendamento

(4) Il seguente allegato VIII bis è inserito dopo l'allegato VIII:

Allegato VIII bis (EUR 1000)

| | |
|---------------------|--------------|
| <i>Stato membro</i> | <i>2014</i> |
| <i>Germania</i> | <i>42600</i> |
| <i>Svezia</i> | <i>9000</i> |

Or. de

Motivazione

Inclusione di una norma in base alla quale gli Stati membri che attualmente trasferiscono le risorse non utilizzate dal primo al secondo pilastro possono mantenere questa prassi anche nel 2014.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Allegato XII bis (nuovo)

Il seguente allegato XII bis è inserito dopo l'allegato XII:

Allegato XII bis

Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 72 bis

| <i>Stato membro</i> | <i>Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari)</i> |
|------------------------|--|
| <i>Belgio</i> | <i>29</i> |
| <i>Bulgaria</i> | <i>6</i> |
| <i>Repubblica ceca</i> | <i>89</i> |

| | |
|--------------------|------------|
| <i>Danimarca</i> | <i>60</i> |
| <i>Germania</i> | <i>46</i> |
| <i>Estonia</i> | <i>39</i> |
| <i>Irlanda</i> | <i>32</i> |
| <i>Grecia</i> | <i>5</i> |
| <i>Spagna</i> | <i>24</i> |
| <i>Francia</i> | <i>52</i> |
| <i>Croazia</i> | <i>5,9</i> |
| <i>Italia</i> | <i>8</i> |
| <i>Cipro</i> | <i>4</i> |
| <i>Lettonia</i> | <i>16</i> |
| <i>Lituania</i> | <i>12</i> |
| <i>Lussemburgo</i> | <i>57</i> |
| <i>Ungheria</i> | <i>7</i> |
| <i>Malta</i> | <i>1</i> |
| <i>Paesi Bassi</i> | <i>25</i> |
| <i>Austria</i> | <i>19</i> |
| <i>Polonia</i> | <i>6</i> |
| <i>Portogallo</i> | <i>13</i> |
| <i>Romania</i> | <i>3</i> |
| <i>Slovenia</i> | <i>6</i> |
| <i>Slovacchia</i> | <i>28</i> |
| <i>Finlandia</i> | <i>34</i> |
| <i>Svezia</i> | <i>43</i> |
| <i>Regno Unito</i> | <i>54</i> |

Or. de

RELAZIONE

Il Parlamento europeo si sta adoperando, di concerto con le altre istituzioni dell'UE, affinché la PAC riformata possa entrare in vigore dal 1° gennaio 2014. Ciò presuppone tuttavia che le istituzioni giungano a un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e sulla riforma della politica agricola comune (PAC) nell'autunno 2013, in modo che le basi giuridiche della PAC riformata possano entrare in vigore il 1° gennaio 2014.

Appare tuttavia improbabile che tutti gli aspetti della PAC riformata possano trovare attuazione dal 1° gennaio 2014. Per questo motivo, sono necessarie disposizioni transitorie per definire le modalità tecniche che consentiranno un adeguamento armonioso alle nuove condizioni, pur garantendo la continuità delle diverse forme di sostegno nell'ambito della PAC. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri, i loro organismi pagatori e gli agricoltori devono disporre del tempo necessario per essere ben preparati e accuratamente informati circa le nuove norme con sufficiente anticipo. Per l'anno di domanda 2014, i principali elementi dei regimi esistenti verranno pertanto prorogati e/o adeguati tramite disposizioni transitorie. Fatta salva l'approvazione del QFP da parte del Parlamento europeo, le disposizioni transitorie comprendono il processo di convergenza esterna e la flessibilità tra i due pilastri della PAC. L'introduzione di disposizioni transitorie comporta che alcune delle date previste nella proposta della Commissione relativa al sostegno diretto dopo il 2013 dovranno essere adattate in conseguenza onde garantire la coerenza con il presente progetto di regolamento.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, le disposizioni transitorie rappresentano la prassi abituale per stabilire le regole di transizione tra i due periodi di programmazione, nonché per definire le modalità con cui proseguire le attuali misure nel nuovo periodo di programmazione, compreso il loro finanziamento nell'ambito della nuova dotazione finanziaria. I due periodi di programmazione consecutivi devono essere collegati; tuttavia, poiché le zone rurali devono far fronte a nuove sfide, occorre anche adottare alcune disposizioni transitorie specifiche, segnatamente per affrontare le conseguenze dei ritardi del nuovo regime di pagamenti diretti su alcune misure di sviluppo rurale, soprattutto per quanto riguarda la base delle misure agroambientali e climatiche e l'applicazione delle norme in materia di condizionalità. Sono necessarie anche disposizioni transitorie per assicurare che gli Stati membri possano continuare ad assumere nuovi impegni nel 2014 anche se le risorse per il periodo attuale sono già esaurite. Tali nuovi impegni, così come i corrispondenti impegni in corso, potranno essere presi in considerazione nell'ambito delle nuove dotazioni finanziarie dei programmi di sviluppo rurale del prossimo periodo di programmazione.

Le disposizioni transitorie comprendono anche un meccanismo di flessibilità, che consente agli Stati membri di trasferire risorse tra i due pilastri della PAC. Si propone di limitare al 15% le percentuali proposte per il trasferimento dal primo verso il secondo pilastro e al 10% quelle per i trasferimenti dal secondo verso il primo pilastro, laddove quest'ultimo trasferimento sarebbe autorizzato unicamente per gli Stati membri il cui tasso di pagamento medio è inferiore al 90% della media dell'UE. Per non anticipare una decisione definitiva in merito a questo punto specifico, le parti dell'articolo incluse nelle misure transitorie che differiscono dall'articolo 14 della proposta della Commissione relativa al sostegno diretto dopo il 2013 sono state messe in parentesi quadre.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio ed il Parlamento europeo devono adottare disposizioni transitorie specifiche entro la fine dell'anno, modificando – ove necessario – gli atti di base della PAC.